



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1221

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Autorizzazione a Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di Trentino Lunch s.r.l. ai fini dell'affidamento in house del servizio sostitutivo di mensa (articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Determinazioni conseguenti.

Il giorno **16 Luglio 2021** ad ore **08:11** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

L'articolo 19 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, ha introdotto l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

Il novellato articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispone che:

1. la Provincia, in alternativa all'appalto, può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi;
2. ai fini di cui al punto precedente il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 o a una sua controllata;
3. se il servizio sostitutivo di mensa è affidato ad una società di cui al punto precedente, la partecipazione degli enti locali che intendono aderire al servizio sostitutivo di mensa per il personale è assicurata esclusivamente mediante la partecipazione alla società affidataria del servizio da parte della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo e per l'affidamento diretto del servizio da parte degli enti locali in base all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
4. con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:
 - le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
 - le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;
 - i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;
 - la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio.

In esecuzione di questa norma la Giunta provinciale ha deciso, con deliberazione n. 1417 del 18 settembre 2020, di affidare direttamente a Trentino Sviluppo S.p.A. la gestione del servizio sostitutivo di mensa a partire dal primo gennaio 2021.

La deliberazione giuntale n. 1417 del 18 settembre 2020 dispone, in particolare:

- l'integrazione della convenzione in essere per la regolazione dei rapporti della Provincia con Trentino Sviluppo S.p.A. prevedendone il "quinto atto aggiuntivo";
- la definizione delle tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale e le caratteristiche del servizio stesso;
- l'approvazione dei contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili;
- il rinvio a successivo disciplinare la regolazione dei rapporti gestionali tra Provincia o gli Enti del sistema territoriale integrato e Trentino Sviluppo S.p.A.;
- l'identificazione di un'applicazione per smartphone, le cui caratteristiche saranno delineate nel disciplinare sopra detto, quale strumento innovativo di legittimazione per la fruizione del servizio alternativo di mensa l'utilizzo.

Il medesimo provvedimento, inoltre, ha stabilito che non è applicata da Trentino Sviluppo S.p.A. alcuna commissione a carico degli esercenti (sino a nuove disposizioni).

La scelta così compiuta si propone di fornire un “servizio di sistema”, ovvero un servizio potenzialmente attivabile da tutti gli enti pubblici interessati di cui al citato articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e di erogarlo con una modalità innovativa al fine di perseguire vantaggi in favore di tutti gli attori interessati (gli esercenti dei servizi di ristorazione, gli enti pubblici e i loro dipendenti).

Come noto, Trentino Sviluppo S.p.A. è una società strumentale della Provincia Autonoma di Trento che la possiede al 100% e per la quale svolge *in house* una moltitudine di attività e funzioni, disciplinate dalla legge provinciale 13 novembre 1999, n. 6 in tema di incentivi alle imprese, da una Convenzione attuativa della medesima legge provinciale (approvata dal provvedimento giuntale n. 2391 di data 20 dicembre 2016 e successive integrazioni nonché stipulata in data 14 marzo 2017) e da una serie di “atti di indirizzo” formulati nel tempo dalla Giunta provinciale.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1417 del 18 settembre 2020 è stata impugnata da Day Ristoservice S.p.A. e il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 208 del 21 dicembre 2020, ne ha statuito il parziale annullamento per la parte in cui dispone genericamente l’affidamento in house del servizio *“anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house, pur nelle svariate forme ora previste dall’articolo 5 del Codice dei contratti.”*.

La Provincia ha successivamente interpellato gli enti pubblici potenzialmente interessati ad affidare il servizio sostitutivo di mensa a Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi del citato art. 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per raccogliere le manifestazioni di interesse all’affidamento. Si sono dichiarati interessati all’affidamento una moltitudine di Comuni e di Comunità, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l’Università degli studi di Trento e la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

A seguito dell’articolo 1 della legge provinciale 8 marzo 2021, n. 4, sono state apportate due modifiche all’articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. La prima è rivolta ad ampliare i soggetti affidatari in house del servizio da parte della Provincia, consentendo, a tali fini, anche l’utilizzo di assetti societari diversificati a livello del “gruppo societario della Provincia”. Si prevede così che il soggetto gestore del servizio possa essere anche una società controllata da una società strumentale della Provincia, di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Nel caso di specie questo significa che il servizio possa essere assicurata anche da una società controllata da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. e non solo direttamente ad opera di quest’ultima. La scelta permette, infatti, di non segregare l’attività di Trentino Sviluppo S.p.A. ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto, e di dare vita, invece, ad una società dedicata unicamente alla gestione del servizio sostitutivo di mensa e, quindi, totalmente soggetta al controllo analogo congiunto. La seconda modifica consente, con l’ingresso del Consorzio dei Comuni trentini (società cooperativa di cui all’articolo 33, comma 7 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) nella compagine sociale della società affidataria del servizio da parte della Provincia ai sensi del comma 2, la partecipazione degli enti locali che intendono aderire al servizio sostitutivo di mensa per il personale e l’affidamento diretto alla stessa società della gestione del servizio di mensa alternativo da parte degli enti locali in base all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto affidamento in house a cascata). Questo articolo contiene una disciplina specifica per gli enti locali. Inoltre, è stato specificato che la partecipazione da parte della società cooperativa è disposta senza necessità di alcun atto

autorizzativo da parte dei singoli enti aderenti e che il servizio è affidato alla società prevista alle condizioni definite tra la società stessa e gli enti.

A seguito di corrispondenza intercorsa con la Direzione Generale di questa Provincia Trentino Sviluppo S.p.A. ha dato attuazione all'indicazione di costituire una propria società controllata, avente oggetto sociale l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa in base all'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Infatti, giusta la lettera prot. n. 12193 di data 17 giugno 2021, registrata sub prot. n. 438276 di data 17 giugno 2021, la stessa società ha inviato gli schemi di atto costitutivo e statuto di Trentino Lunch s.r.l. unitamente all'analisi positiva di sostenibilità economico – finanziaria, al fine di essere autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Con riferimento alla compatibilità con il diritto europeo l'affidamento del servizio (ora a Trentino Sviluppo S.p.A. e prossimamente a Trentino Lunch s.r.l. quale sua società controllata) è scaturito dal fallimento del ricorso al mercato, così come è stato accertato da parte del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza n. 208 del 21 dicembre 2020. Al fine di contenere i costi si è scelto di costituire una società con la forma giuridica della società a responsabilità limitata, con un amministratore unico, con un unico sindaco/revisore e con una struttura societaria “leggera”, che si avvarrà dei servizi offerti da Trentino Sviluppo S.p.A. Il capitale sociale iniziale è di Euro 750.000,00.

Per quanto concerne, nello specifico, la Provincia autonoma di Trento, l'ordinamento provinciale in materia di società partecipate dalla medesima prevede all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, la possibilità di partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale, i vincoli di scopo e di attività quali condizioni prescritte dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si intendono rispettati. In base all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la partecipazione in società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house, a meno che *“l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*. L'eccezione all'onere di motivazione analitica secondo i canoni ora riportati è data per l'acquisto, per ora indiretto, della partecipazione in Trentino Lunch s.r.l. da quanto in proposito statuisce l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Al fine di impostare e garantire in modo più semplice, chiaro ed efficace l'esercizio del controllo analogo si reputa opportuno, autorizzare Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di una nuova società (di secondo livello), alla quale assegnare il servizio (in conformità all'ipotesi espressamente ammessa dall'articolo 75 quinquies, comma, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7), denominata Trentino Lunch s.r.l., avente quale oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A. e partecipata da tutti gli enti interessati ad affidarle il servizio. Questi ultimi potranno affidare il servizio in favore della nuova società direttamente in house, mentre per la Provincia l'affidamento sarà mediante lo schema del cosiddetto in house a cascata (attraverso la partecipazione di controllo in Trentino Lunch s.r.l. da parte di Trentino Sviluppo S.p.A.). Anche la partecipazione in Trentino Lunch s.r.l. degli enti locali che intendono affidare il servizio, avverrà esclusivamente mediante Consorzio dei Comuni trentini s.c.a.r.l.: infatti, si fa riferimento alla novità dell'articolo 1 della legge provinciale 8 marzo 2021, n. 4, che, introducendo il nuovo comma 2 bis all'articolo 75 quinquies, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, semplifica i rapporti societari pure ai fini del controllo analogo. Il controllo analogo sulla nuova società sarà esercitato dalla Provincia e dagli altri enti soci nella modalità congiunta.

Inoltre, serve sin d'ora prevedere nello schema di atto costitutivo di Trentino Lunch s.r.l., in cui interverrà Trentino Sviluppo S.p.A., la facoltà del relativo organo di amministrazione di Trentino Lunch s.r.l., ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte ed in maniera scindibile ed entro il termine del 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori Euro 50.000,00, da collocare al valore nominare e senza alcun sovrapprezzo da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che, ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, hanno manifestato la volontà di affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa. La necessità di dare vita a Trentino Lunch s.r.l. quale strumento tecnico – esecutivo, rispondendo alla logica di un'operazione a beneficio del sistema pubblico provinciale, giustifica questa modalità di aumento di capitale.

Si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione di uno schema di convenzione finalizzato:

- all'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio;
- all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti soci affidanti il servizio.

Si propone, pertanto, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di Trentino Lunch s.r.l. ai fini dell'affidamento in house del servizio sostitutivo di mensa, da erogarsi in conformità articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, approvando contestualmente secondo i testi rispettivamente identificati alle lettere A e B del presente provvedimento e quali parti integranti e sostanziali dello stesso gli schemi di atto costitutivo (composto da n. 14 articoli) e statuto (composto da n. 37 articoli).

Inoltre, si dispone che a cura della Direzione Generale il presente provvedimento

1. sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
2. sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 26 giugno 2017 n. 100, costituente il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 24;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con particolare riferimento all'articolo 33;
- visto l'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Trentino Sviluppo S.p.A. alla costituzione di Trentino Lunch s.r.l. ai fini dell'affidamento in house del servizio sostitutivo di mensa, da erogarsi in conformità articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, approvando contestualmente secondo i testi rispettivamente identificati alle lettere A e B del presente provvedimento e quali parti integranti e sostanziali dello stesso gli schemi di atto costitutivo (composto da n. 14 articoli) e statuto (composto da n. 37 articoli);
- 2) di prevedere nello schema di atto costitutivo di Trentino Lunch s.r.l., in cui interverrà Trentino Sviluppo S.p.A., la facoltà del relativo organo di amministrazione di Trentino Lunch s.r.l., ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte ed in maniera scindibile ed entro il termine del 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori Euro 50.000,00, da collocare al valore nominare e senza alcun sovrapprezzo da destinare agli enti appartenenti al sistema territoriale regionale che, ai sensi dell'articolo 75 quinquies della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, hanno manifestato la volontà di affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di uno schema di convenzione finalizzato:
 - all'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio;
 - all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Trentino Lunch s.r.l. da parte degli enti soci affidanti il servizi;
- 4) di disporre a cura della Direzione Generale che il presente provvedimento:
 - sia inviato in copia conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo, di Trento, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di dare notizia della presente deliberazione a Trentino Sviluppo S.p.A. e a Trentino Lunch s.r.l.;
- 6) di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema atto Costitutivo

002 Statuto

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO
"TRENTINO LUNCH"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno <DATA DI STIPULA (d2)> <*LUOGO STIPULA>,
<DATA DI STIPULA (d1)>

Avanti a me <COGNOME E NOME>, **Notaio in Trento, con Studio in** <INDIRIZZO>, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- <COGNOME E NOME> <nato_nata> a <LUOGO DI NASCITA (c2)> il giorno <DATA DI NASCITA (d1)> con domicilio in <LUOGO DI DOMICILIO (c2)>, <INDIRIZZO>,
il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di** <*CARICA> della Società con unico socio

"TRENTINO SVILUPPO S.p.A."

con sede in Rovereto (TN), via Zeni n. 8, capitale sociale Euro 200.000.000 (duecentomilioni) interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00123240228, Numero REA TN - 74706, *Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Provincia Autonoma di Trento",*

a ciò **autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data <DATA (d1)>;**

Società di nazionalità italiana;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, al presente atto

premette:

- che la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle funzioni e competenze alla stessa affidate è deputata a gestire attività sostitutive di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello statuto speciale di autonomia;
- che con verbale di deliberazione della giunta provinciale numero 1417 di data 18 settembre 2020, la stessa ha affidato la gestione di tali attività sostitutiva di mensa per il personale, alla società Trentino sviluppo spa;
- che il 12 gennaio 2021 la Provincia autonoma di Trento ha stipulato con Trentino sviluppo il Quinto atto aggiuntivo alla convenzione numero 44.507 del 14 marzo 2017 per la gestione dell'attività sostitutiva di mensa di cui sopra;
- che l'affidamento del servizio di mensa da parte degli enti di natura differenziata del sistema pubblico territoriale, prescindendo dalla procedura di gara, deve essere effettuato con affidamento in house, il che

presuppone la sussistenza di un rapporto di partecipazione societaria ed il controllo analogo sulla società;

- che l'articolo 75 quinquies della legge provinciale della Provincia di Trento dd. 3 aprile 1997 n. 7 dispone che la Provincia in alternativa all'appalto può procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, di cui all'articolo 79 dello statuto speciale a seguito di accordo con i medesimi;

- che ai fini del comma 1 il servizio può essere affidato ad una società strumentale di cui all'articolo 33 comma 1, lett. c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

- che con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati: le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale; le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative; i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio; la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso, anche differenziata per livelli qualitativi del servizio;

- che la Giunta provinciale ha inteso, ai sensi dell'articolo 75 quinquies, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7, avvalersi di una società strumentale per la gestione del servizio sostitutivo di mensa;

- che tale servizio verrebbe svolto per i dipendenti della Provincia di Trento e per quelli di altri appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello statuto speciale, previo accordo tra i medesimi e la provincia come previsto dal comma 1 dell'articolo 75 quinquies sopra citato;

- che l'affidamento diretto alla società strumentale della gestione del servizio sostitutivo di mensa da parte della Provincia autonoma di Trento e da parte di ciascuno degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato eventualmente interessati, è stato individuato mediante affidamento a una nuova società di secondo livello, in regime di in house providing, controllata da Trentino Sviluppo;

- che la Provincia di Trento con delibera dd. ... n. ... ha deliberato la costituzione della società di cui al presente atto costitutivo, rispondente ai requisiti ed esigenze

sopra meglio richiamate, con motivazione analitica e dettagliata;

- che tale società è stata in particolare individuata quale migliore soluzione per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Trento, ritenendosi tale veicolo economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate e della convenienza di gestione esternalizzata del servizio;

- tutto ciò premesso al fine del conseguimento delle finalità istituzionali di cui sopra, si conviene quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una Società a responsabilità limitata, con unico socio, denominata:

"TRENTINO LUNCH"

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Trentino Sviluppo S.p.A., controllata dalla Provincia Autonoma di Trento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

La Società quale strumento "in house providing" di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 34 in materia di controllo analogo.

ART. 2

SEDE

La Società ha sede in Rovereto (TN).

Si dà atto che, **al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in "Rovereto (TN), <INDIRIZZO>".**

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali in provincia di Trento, nonché di trasferire la sede Sociale nell'ambito del comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso, e comunque sul territorio della provincia di Trento, compete ai Soci riuniti in Assemblea.

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Registro delle imprese.

ART. 3

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

In virtù dell'articolo 75 quinquies della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n.2, tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 del

D.lgs. 50/2016), la Società ha per oggetto la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali la Società promuoverà un adeguato raccordo e coordinamento fra le proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere attività di promozione delle produzioni trentine. La Società, opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 2006 n.3, con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino - Alto Adige con finalità d'interesse pubblico.

La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del Socio e di quelle emanate dalla Provincia autonoma di Trento; del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella relazione annuale sulla gestione da parte dell'Organo Amministrativo e, ove nominato, dall'Organo di Controllo di cui all'art.29 del presente statuto.

Eventuali rapporti tra la Società ed i soci, che esulino dal rapporto sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti gli obblighi ed i diritti delle Parti, ivi compresa la possibilità che i soci curino per conto della Società e nell'interesse della stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni finanziarie e immobiliari necessarie per consentire alla Società di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla Società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento dello scopo sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le modalità di finanziamento dell'attività della Società da parte dei soci.

Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori

mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

In caso di affidamento diretto di compiti alla Società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 4

DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge.

ART. 5

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12 (trentuno dicembre) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.

ART. 6

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

<*AMMINISTRAZIONE>

ART. 7

ORGANO DI CONTROLLO

<ORGANO MONOCRATICO>

ART. 8

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è fissato in Euro 750.000 (settecentocinquantamila), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Sono ammessi conferimenti in natura nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro interamente dal socio Società TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con sede in Rovereto (TN).

<*ASSEGNO CIRCOLARE O DEPOSITO PROVVISORIO-UNIPERSONALE>

ART. 9

AUMENTO DI CAPITALE

L'organo amministrativo è direttamente facoltizzato, ai sensi dell'art. 2481 cc, ad aumentare in una o più volte ed in maniera scindibile ed entro il termine del 31 dicembre 2023, il capitale sociale di ulteriori Euro 50.000,00, da collocare al valore nominare e senza alcun sovrapprezzo, a

favore dei soggetti indicati nell'art. 8 dell'allegato statuto.

Fino al decorso del termine massimo per l'aumento delegato, non scatta il diritto di prelazione concesso ai soci in base all'art. 11 dello statuto sociale.

L'organo amministrativo è altresì incaricato a termini di legge a comunicare al Registro delle Imprese, il nominativo dei soggetti nei cui confronti è collocato l'aumento, depositando il testo di statuto aggiornato, con l'entità del nuovo capitale sociale, sulla base delle sottoscrizioni nel frattempo intervenute.

ART. 10

STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "</A/B/C/D>", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 11

UTILI

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- * il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- * il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione di Trentino Sviluppo S.p.A.;
- * il residuo a disposizione dell'Assemblea.

ART. 12

SPESE

Il comparente dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad Euro <IMPORTO (n1)>.

ART. 13

DELEGA

Il signor <COGNOME E NOME AMMINISTRATORE>, testé </nominato/nominata> </Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico> è </delegato/delegata> al ritiro del capitale sociale.

Lo stesso è pure delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della Società, e nell'allegato statuto sociale, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione.

ART. 14

DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

Il comparente mi dispensa dalla lettura di ogni allegato, avendone già presa conoscenza, eccezion fatta per lo statuto che viene letto da me Notaio.

* * * * *

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa <NUMERO PAGINE (n2)> facciate di <NUMERO FOGLI (n2)> fogli è stato da me redatto e letto </al/alla> comparente che lo approva, con sottoscrizione alle ore <ORE>.

S T A T U T O

NATURA, SEDE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, costituzione e soggezione all'attività di direzione e controllo

1. La Società è denominata **"TRENTINO LUNCH S.R.L"**.

2. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Trentino Sviluppo S.p.A., controllata dalla Provincia autonoma di Trento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

3. La Società quale strumento "in house providing" di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 34 in materia di controllo analogo.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede in Rovereto.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali in provincia di Trento, nonché di trasferire la sede Sociale nell'ambito del comune ove ha sede legale la Società.

3. L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso, e comunque sul territorio della provincia di Trento, compete ai Soci riuniti in Assemblea.

4. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Registro delle imprese.

Art. 3 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 75 quinquies della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n.2, tenuto conto della normativa statale sui contratti pubblici (artt. 5 e 192 d.lgs. 50/2016), la Società ha per oggetto la prestazione di servizi sostitutivi di mensa, di servizi di ristorazione aziendale e scolastica e simili, mediante emissione, commercializzazione, distribuzione e collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, anche in formato

elettronico o dematerializzati, ed attività di consulenza e promozione in detti campi, nonché, in genere, le attività connesse e complementari e ciò sia in proprio che per conto di terzi o con la partecipazione di terzi, a beneficio dei dipendenti degli enti del sistema regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

2. Nel perseguimento dei propri scopi sociali la Società promuoverà un adeguato raccordo e coordinamento fra le proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere attività di promozione delle produzioni trentine.

3. La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento, con la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, con la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e con gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare con quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ivi inclusi i loro enti ed organismi strumentali.

4. La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del Socio e di quelle emanate dalla Provincia autonoma di Trento; del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella relazione annuale sulla gestione da parte dell'Organo Amministrativo e, ove nominato, dall'Organo di Controllo di cui all'art.29 del presente statuto.

5. Eventuali rapporti tra la Società ed i soci, che esulino dal rapporto sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti gli obblighi ed i diritti delle Parti, ivi compresa la possibilità che i soci curino per conto della Società e nell'interesse della stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni finanziarie e immobiliari necessarie per

consentire alla Società di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla Società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento dello scopo sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le modalità di finanziamento dell'attività della Società da parte dei soci.

6. Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

7. In caso di affidamento diretto di compiti alla Società da parte dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo alle condizioni di legge.

Art. 4 - Durata

1. **La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge**

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

1. **Il capitale è fissato in Euro 750.000 (settecentocinquantamila), ed è diviso in quote a sensi di legge.**

2. Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Sono ammessi conferimenti in natura nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

4. La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, purché senza corresponsione di interessi.

Art. 6

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7

1. E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui

all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) del capitale Sociale.

SOCI

Art. 8

1. Possono essere ammessi a far parte della Società, oltre che Trentino Sviluppo S.p.A., la Provincia autonoma di Trento, la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale ed in particolare quelli anche appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ivi inclusi i loro enti ed organismi strumentali.

2. Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

3. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di partecipazioni da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1) comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 2347 ter e seguenti del codice civile.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

1. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2471 del Codice Civile.

Art. 11

1. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo, totale o parziale della quota, o di costituzione

di diritti minori sulla stessa gli altri Soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali hanno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni detenute.

2. In caso di corrispettivo fungibile la prelazione è esercitata a parità di condizioni e di prezzo.

3. In caso di mancanza di corrispettivo o di corrispettivo infungibile il valore della quota ai fini dell'esercizio della prelazione è determinato di comune accordo tra le parti o in caso contrario dall'Organo di Amministrazione facendo riferimento alla situazione patrimoniale della Società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti ed alla sua posizione nel mercato.

4. Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo all'Organo Amministrativo con PEC o altro mezzo che dia prova dall'avvenuto ricevimento specificando l'acquirente, l'eventuale corrispettivo e le modalità di pagamento.

5. Nei 20 (venti) giorni successivi l'Organo Amministrativo ne dà notizia agli altri soci i quali potranno esercitare la prelazione, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra; entro il medesimo termine il socio dovrà altresì dichiarare se, ed in quale misura, intende acquisire anche le quote o i diritti per i quali gli altri soci non dovessero esercitare la prelazione.

6. Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

7. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere il gradimento dell'Organo Amministrativo; in mancanza di gradimento l'Organo Amministrativo potrà procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. In ogni caso il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

8. Trascorso inutilmente tale termine il socio avrà diritto di recedere dalla società.

9. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 12

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) modifiche dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, C.C.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) nel caso previsto nel precedente art. 11 comma 8.

2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

3. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

4. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis cod. civ. e seguenti.

5. Qualora un Socio non affidi il servizio alla Società per cui la stessa è costituita per un periodo pari ad almeno dodici mesi, la Società potrà procedere alla sua esclusione.

Art. 13

1. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il

diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

2. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito l'Organo di Controllo.

Art. 14

1. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

2. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

3. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.

4. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso.

5. Entro il medesimo termine il Socio può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

6. Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

7. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale Sociale.

PRINCIPI SUGLI ORGANI

Art. 15

1. La nomina e le attività degli organi sono

effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto della normativa della disciplina provinciale vigente.

2. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

4. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 16

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

3. Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 17

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede Sociale, purché in provincia di Trento.

2. Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo, al proprio domicilio.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

4. L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo assenti, siano stati adeguatamente informati.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato o da uno degli amministratori in carica. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

7. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 18

1. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

Art. 19

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno

la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi specificamente disciplinati dal presente Statuto o previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno la metà del capitale Sociale.

2. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri denominati "Consiglieri" e, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio di genere.

3. L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

4. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituito.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 21

1. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la normativa vigente, anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui all'art. 11, comma 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

* colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

* il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla Società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Gli amministratori, qualora nominati, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

4. In ogni caso, a norma dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione amministratori della società controllante Trentino Sviluppo, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante Trentino Sviluppo o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento.

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

1. L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea e nel rispetto del controllo analogo anche congiunto esercitato dai soci.

2. Tale attività è svolta nel rispetto degli indirizzi/direttive eventualmente adottati dai soci, in conformità alle Direttive della Provincia autonoma di Trento, in quanto applicabili e compatibili per l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 34 del presente Statuto.

3. Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'Organismo individuato dall'articolo 34 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

4. Per l'eventuale nomina del Direttore Generale è necessario il previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci.

5. L'Organo di Amministrazione può rilasciare a dipendenti e a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

6. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione parteciperà, ove nominato, il Direttore Generale il quale, in via ordinaria, svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto espressamente dallo stesso Consiglio, con voto consultivo.

DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

Art. 23

1. Salvo che la legge consenta diversamente, l'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove

preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega.

2.L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi, salvo che la legge consenta diversamente.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

1.Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo nei casi previsti dal codice civile.

2.La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

3.In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

4.La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, tramite mezzo idoneo a garantire il ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

1.Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

3.In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

4.E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

1. La nomina del Presidente spetta all'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27

1. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.
2. La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.
3. La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 28

1. L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.
2. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni

dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

1. L'assemblea provvede a nominare un organo di controllo monocratico, o un revisore o ambedue nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

2. Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

3. Al componente dell'Organo di Controllo si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Per la nomina e la designazione dell'Organo di Controllo e/o del revisore si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 30

1. L'Organismo di Vigilanza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

2. Il componente dura in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

3. Al componente dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti

in materia.

4. La funzione di Organismo di Vigilanza può essere affidata all'Organo di Controllo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 31

1. Il Direttore Generale, ove nominato, rappresenta la Società e sovrintende alla struttura organizzativa della Società, per gli affari a lui conferiti dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera nei limiti dallo stesso stabiliti.

2. I poteri di cui al comma precedente vanno attribuiti con procura notarile ai sensi dell'art. 27 dello statuto.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 32

1. **L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.**

2. L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 33

1. **Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:**

* il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;

* il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione di Trentino Sviluppo S.p.A.;

* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 34

1. La Provincia autonoma di Trento, d'intesa con Trentino Sviluppo S.p.A., e gli altri Soci esercitano sulla Società mediante un proprio organismo un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi.

2. Qualora entrino a far parte della compagine sociale soggetti di cui al precedente articolo 8, i soci eserciteranno sulla Società congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo analogo

a quello esercitato sui propri servizi.

3. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

4. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

5. Le indicazioni provenienti dagli organismi incaricati del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

6. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

7. Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Art. 35

1. Salvo diversa autorizzazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento, è preclusa alla Società la quotazione di strumenti finanziari in mercati regolamentati.

2. L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società

l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per la società per azioni.